

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.

in G.U. n. 72 del 24-3-20218

sommario

Massima / keywordsI
Commento /Illustrazione.....I
Rimandi /RiferimentiI
Testo Provvedimento..... 1
 Art. 1 Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 1
 Art. 2 Disposizioni finanziarie 1
 Art. 3 Entrata in vigore 1

Entrata in vigore il 25/3/2021

[ID 4.480](#)

Massima / keywords

produzione vendita alimentari bevande
sanzioni tutela consumatori

Commento /Illustrazione

Reintroduzione meccanismi sanzionatori
abrogati dal DLgs 27/21

Rimandi /Riferimenti

decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

[CONSULTA](#)

note

Testo Provvedimento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

E m a n a

Il seguente decreto-legge:

Art. 1 Modifiche urgenti all'articolo 18 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»;

b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui all'articolo 7» sono sostituite dalle Seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;

c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».

Art. 2 Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi maggiori oneri a carico della finanza Pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Cartabia, Ministro della giustizia

Speranza, Ministro della salute

Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Cartabia